



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2 FOSCOLO CIABATTI S. ERMINIO

Sede legale : Via Pinturicchio, 64 - 06122 PERUGIA

Tel.: Segreteria 075/5724612 –Fax 075/5723061

e-mail pgic862006@istruzione.it-codice meccanografico: PGIC862006 codice fiscale: 94152450543



Perugia, 25 ottobre 2017

Circ. n. 74

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
I.C. PERUGIA 2**

OGGETTO: Indicazioni sulla vigilanza degli alunni

A) Vigilanza

Si forniscono, in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negoziare sulla vigilanza.

B) Responsabilità dei Docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in k. quelli

di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Per garantire la costante vigilanza sugli alunni i docenti dovranno inoltre:

- assicurarsi che la classe sia sorvegliata da un collaboratore scolastico, qualora si debbano allontanare dall'aula per improcrastinabili necessità max 15';
- comunicare tempestivamente l'assenza (almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica della scuola) al Responsabile di plesso/sede e alla Segreteria (la segreteria è aperta dalle ore 7.45) o il ritardo, anche di pochi minuti, onde poter consentire di adottare i provvedimenti del caso.

C) Responsabilità dei Collaboratori Scolastici

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel caso di uscita degli alunni dalla classe per recarsi in bagno e durante l'intervallo di ricreazione.

Per garantire l'erogazione del servizio e la costante vigilanza sugli alunni i collaboratori dovranno inoltre comunicare tempestivamente l'assenza (almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica della scuola) al Responsabile di plesso/sede e alla Segreteria (la segreteria è aperta dalle ore 7.45) o il ritardo, anche di pochi minuti, onde poter consentire di adottare i provvedimenti del caso.

D) Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

1) SCUOLA DELL'INFANZIA

- **All'entrata** gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al portone della scuola - dove verranno presi in carico dai collaboratori scolastici per essere accompagnati all'interno della scuola, direttamente alla sezione. I docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive sezioni, cinque minuti prima dell'orario delle lezioni;
- **all'uscita** devono essere ritirati dai genitori al portone, ove verranno accompagnati dai collaboratori scolastici - o dagli insegnanti al termine dell'attività didattica -, o all'interno della scuola direttamente presso la sezione;
- i genitori impossibilitati ad accompagnare o a ritirare i propri figli possono delegare persone che abbiano compiuto 18 anni d'età compilando l'apposito modulo da compilare presso la Segreteria, al quale deve essere allegata la fotocopia del documento di identità della persona delegata;
- solo eccezionalmente e per situazioni di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il

collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;

- **le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;**
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

2) SCUOLA PRIMARIA

- **In ingresso:** i genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli fino al portone della scuola; i collaboratori sorvegliano gli alunni fino al loro ingresso in aula; i docenti accoglieranno gli alunni, nelle rispettive classi, cinque minuti prima dell'orario delle lezioni; quando gli alunni entrano in ritardo ma non sono accompagnati dal genitore, sarà il collaboratore scolastico ad accoglierli e a registrare nell'apposito quaderno l'ingresso in ritardo. I casi ripetuti dovranno essere segnalati dalle relative insegnanti di classe allo scrivente ufficio, con apposita comunicazione scritta;
- **al termine delle lezioni:** i docenti sono tenuti ad accompagnare la classe loro affidata fino alla porta d'accesso all'edificio, evitando sovraffollamenti di scale, corridoi e a controllare che tutti gli studenti si allontanino ed escano ordinatamente dalle rispettive porte di ingresso; i collaboratori collaboreranno con i docenti per garantire un deflusso regolare degli stessi; i genitori ritireranno i propri figli ai portoni della scuola;
- i genitori impossibilitati ad accompagnare o a ritirare i propri figli possono delegare persone che abbiano compiuto 18 anni d'età compilando l'apposito modulo da compilare presso la Segreteria, al quale deve essere allegata la fotocopia del documento di identità della persona delegata;
- solo eccezionalmente e per situazioni di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- **i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia**

stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un «colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- Per agevolare le procedure di notifica dei ritardi, l'ufficio metterà anche a disposizione dei plessi una modulistica di riferimento ove si dovranno segnalare di volta in volta i nominativi dei genitori ritardatari.

Vigilanza durante l'intervallo:

Nella scuola primaria la vigilanza durante l'intervallo di ricreazione è a carico dell'insegnante impegnata nella classe nell'ora immediatamente precedente o coincidente con la ricreazione. Al termine dell'intervallo di ricreazione, si procede come per un normale cambio di classe.

3) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale, nei periodi di accoglienza di cui all'articolo 25 del Regolamento d'Istituto, restano sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici nell'ambito degli edifici dei singoli plessi. Con l'orario stabilito per l'uscita cessa la responsabilità dei docenti e trascorsi i periodi di vigilanza di cui all'art. 25 viene meno la responsabilità del personale ausiliario.
- **In ingresso:** i collaboratori vigileranno che gli alunni raggiungano ordinatamente le rispettive classi; i docenti accoglieranno gli alunni, nelle corrispondenti classi, cinque minuti prima dell'orario delle lezioni;
- **Al termine delle lezioni:** i docenti sono tenuti ad accompagnare la classe loro affidata al portone di ingresso, cioè alla porta a vetri in corrispondenza della portineria del piano terra, da dove, in modo altrettanto autonomo, lasciano la scuola. I docenti potranno in essere le opportune cautele allo scopo di evitare sovraffollamenti lungo scale e corridoi, controllando che tutti gli studenti si allontanino ed escano ordinatamente; i collaboratori coadiuveranno i docenti per garantire un deflusso regolare degli alunni.
- Alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto, qualora l'arrivo sia previsto prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, provvede il personale ausiliario in servizio secondo quanto indicato dall'art. 25 del Regolamento d'Istituto.

Vigilanza durante gli intervalli

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante gli intervalli è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Nella scuola secondaria di primo grado, in particolare, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa che nel corridoio. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. Al termine dell'intervallo di ricreazione, si procede come per un normale cambio di classe.

Come già riportato nella circ. n.8 del 22 settembre 2017, “durante le ricreazioni **gli alunni dovranno rimanere nel corridoio di pertinenza**, su cui si affaccia la propria aula ed evitare comportamenti scorretti quali corse e/o spinte”.

Vigilanza negli spazi esterni

Nei cortili, nei giardini, spazi verdi presenti nelle scuole, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano. In assenza di tale piano è vietato fare uscire i ragazzi negli spazi esterni.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Durante il cambio dell'ora i docenti, se non impegnati in altre classi, attenderanno, prima di lasciare la propria, l'arrivo del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Nel caso in cui i docenti abbiano lezioni in ore consecutive, in classi diverse, questi non dovranno attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva, ma effettueranno un rapido cambio da una classe all'altra, affidando la vigilanza della stessa ai collaboratori scolastici.

Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel compito di vigilanza sorvegliando gli alunni nei corridoi ed in prossimità dei bagni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti